

**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

**Contratto TRA**

La struttura privata Centro Salus Diagnostica srl

Partita IVA: 01290391216 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): 03415960636

con sede in San Giorgio a Cremano (Prov: NA ; CAP: 80046 ) – Via Bachelet n° 20/e

rappresentato/a dal/la sottoscritto/a PIZZA NUNZIA LUISA, C.F. PZZNZL82T56H931C

come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto;

il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e dei poteri di rappresentanza, a data recente – oppure - copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni (*oppure: si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale*);
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, che non sussistono le cause ostative previste artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, e più in generale le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. (INPS o INAIL) INPS\_38800756 del 30/11/2023 (data richiesta indicata nel DURC) ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NA 3 SUD con sede in Torre del Greco (NA) CAP 80059 Partita IVA: 06322711216 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Russo, munito dei necessari poteri come da DGRC di nomina n. 800 del 29/12/2023, nella persona del suo delegato Dott.ssa Teresa Maria Stocchetti, Direttore del Distretto Sanitario n. 54, giusta delega deliberazione n. 34 del 10/01/2024,

**PER**

regolare per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di RADIODIAGNOSTICA, ed i correlati limiti di spesa.

**PREMESSO**

- che con DGRC n. 800 del 29/12/2023 (*eventuale*: nonché con delibera n. 140 DEL 30/01/2024, assunta dal Direttore Generale della sottoscritta ASL in attuazione delle disposizioni recate dalla stessa delibera della Giunta regionale) sono stati stabiliti i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie relativamente alla branca di RADIODIAGNOSTICA, da erogare nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024;

ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo  
N. 0030499 del 06/02/2024 11:17  
Interno



**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

- che il presente contratto si uniforma ai nuovi schemi dei contratti ex art. 8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, approvati dalla richiamata DGRC n. 800 del 29/12/2023.

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

**Art. 2**

**(oggetto)**

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di **RADIODIAGNOSTICA** da erogarsi nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa, stabiliti ai sensi delle delibere indicate in premessa (comprese, per i centri di diabetologia, le prestazioni afferenti ai PACC P2501/2 e P2780).

**Art. 3**

**(quantità delle prestazioni)**

1. Il volume massimo delle prestazioni di **RADIODIAGNOSTICA**, che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2023, è determinato come segue: n. 4.921 prestazioni, di cui il 1 % (UNO per cento) per utenti residenti fuori regione; per l'esercizio 2024, in via provvisoria, il suddetto volume massimo è fissato in n. 4.577 prestazioni, con la medesima limitazione riguardo alle prestazioni rese ai residenti fuori regione.

**Art. 4**

**(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)**

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di **RADIODIAGNOSTICA**, determinato all'art. 3, comma 1, è fissato in:
  - a) € 227.493, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € 211.568, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio,
  - b) € 201.526, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € 187.419, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto della compartecipazione dell'utente (ticket e quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i.).
2. Il limite di spesa lorda e netta, fissato al comma precedente, in applicazione del criterio stabilito a tale riguardo dalle delibere richiamate in premessa, potrà essere utilizzato per utenti residenti fuori regione per una percentuale non superiore al 1 % (UNO per cento).
3. Il limite di spesa netta, fissato al comma precedente per i residenti fuori regione, è inderogabile. Al contrario, l'eventuale sotto utilizzo di tale limite potrà essere speso per le prestazioni rese ai cittadini residenti in Campania, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi di spesa stabiliti al precedente comma 1.
4. Per ciascun anno l'importo di cui al comma 1, lettera a), diviso per i corrispondenti volumi massimo di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definisce il valore medio delle prestazioni da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.



**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

5. *(per le Branche di Radiodiagnostica e di Medicina Nucleare)* La sottoscritta ASL dà atto che la sottoscritta struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia "C" ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € 46,23 (€ [ ] per B.1 e € [ ] per B.2 per la branca "B" della Medicina Nucleare), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - 30/9/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

*(oppure: per le Branche di Diabetologia e di Cardiologia):*

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € [ ], calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - \_\_/\_\_/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

*(oppure: solo per Branche a Visita):*

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - \_\_/\_\_/2023 (ai sensi dell'art. 6, comma 4), è attualmente pari a:

€ [ ] per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) \_\_ (descrizione);

€ [ ] per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) \_\_ (descrizione);

€ [ ] per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) \_\_ (descrizione);

€ [ ] per la disciplina ministeriale \_\_ (codice) \_\_ (descrizione).

**NOTA:** inserire il dato relativo alle diverse discipline ministeriali in cui è accreditata la singola struttura, calcolato come media dei dati, rilevati per ciascuna disciplina ministeriale, dei centri della ASL operanti nella branca "Branche a Visita".

**Art. 5**

**(criteri di remunerazione delle prestazioni)**

1. La remunerazione delle prestazioni alla sottoscritta struttura avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, tutti gli importi separatamente fissati nel precedente art. 4 quali limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta costituiscono i limiti massimi di remunerazione delle prestazioni acquistate dalla sottoscritta struttura privata accreditata, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui al medesimo art. 4, ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3. Al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta, l'ASL potrà acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti.
3. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i dodici mesi dell'anno solare, i limiti di prestazioni e di spesa sopra indicati dovranno essere applicati dalla sottoscritta struttura privata nella misura di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese. Il rispetto di questo vincolo sarà verificato sul progressivo del valore economico, al netto della compartecipazione dell'utente, delle



**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

prestazioni rese nel corso dell'anno solare, con la seguente tolleranza: sarà consentito – alle condizioni di priorità sotto specificate – che il suddetto importo cumulato raggiunga una eccedenza, rispetto alla somma dei dodicesimi del tetto di spesa netta per i mesi trascorsi, non superiore al 30% del tetto di spesa netta mensile, con l'obbligo di recuperare lo sfioramento al massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Le prestazioni che in ciascun mese solare eccederanno la suddetta condizione, non saranno remunerate. Parimenti, non saranno remunerate le prestazioni che, pur rientrando nel suddetto limite del 30%, siano state rese dopo l'esaurimento del dodicesimo mensile del tetto di spesa annuo e non abbiano l'indicazione di URGENTE o BREVE nella prescrizione del MMG (“U” = “Priorità Urgente”, oppure “B” = “Priorità Breve”, poi riportata nel campo “35.0: Livello di Priorità della richiesta” del FILE C). In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.

4. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
5. Le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le DGRC nn. 377/98, 1270 e 1272/2003, 491/06, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate.

**Art. 6**  
**(Tavolo Tecnico)**

1. Le parti si danno atto che per monitorare e promuovere la compiuta e corretta applicazione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. \_\_ membri di cui n. \_\_ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. \_\_ membri nominati dalla ASL, di cui un membro con funzione di coordinamento. Al tavolo tecnico partecipa obbligatoriamente il Referente del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ASL per la specifica linea di attività per il controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevista dal DCA n. 103 del 06.12.2019 (pubblicato sul BURC n. 77/2019).
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL e con i monitoraggi effettuati a livello regionale, in attuazione del DCA n. 103 del 06.12.2019, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art 4;

**Allegato A4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

- b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;
- c) esame dei conteggi del valore medio delle prestazioni, forniti dal coordinatore del tavolo tecnico, differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:

BRANCA	Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C	Tipologia D
Radiodiagnostica	Radiologia tradizionale di base ed ecografia	Radiologia tradizionale, ecografia e TAC	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN $\leq 1$ tesla	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN $> 1$ tesla
Medicina nucleare	Scintigrafie	Scintigrafie e PET (comprese le PET/TC)	Strutture accreditate per la MN soltanto per le PET/TC 92.11.6, 92.11.7 e 92.18.6, con macchina ibrida	

4. Il valore medio della branca "*Branche a Visita*" sarà determinato ed applicato, separatamente, per le prestazioni di medicina iperbarica, rispetto alle altre prestazioni della branca; per queste ultime, in considerazione delle rilevanti differenze esistenti nell'ambito di tale branca, è facoltà della ASL di determinare ed applicare il valore medio in base alle diverse BRANCHE SPECIALISTICHE in cui ricadono le singole prestazioni, come definite nell'allegato n. 3 al decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 e s.m.i.
5. Il valore medio della branca "*Medicina Nucleare*" - *Tipologia B* sarà determinato ed applicato separatamente per le prestazioni di scintigrafia (B.1) e di PET (B.2), con possibilità per l'ASL di applicare una ulteriore diversificazione, laddove nell'ambito della tipologia B sussistono centri che effettuano o meno le prestazioni di PET/TC.

**Art. 7**

**(documentazione delle prestazioni e modalità di pagamento delle prestazioni)**

- La sottoscritta struttura privata si impegna a documentare l'attività sanitaria erogata a mezzo dei flussi informativi di cui al successivo art. 9, che costituiscono il riferimento anche per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La fattura relativa alle prestazioni erogate in ciascun mese potrà essere emessa solo dopo il completamento delle operazioni di trasmissione dei dati di erogazione di cui al successivo art. 9 e dovrà essere accompagnata dall' "*attestazione delle operazioni registrate nel Sistema TS ai sensi del DM 2 novembre 2011*", comprovante l'invio dei dati, utilizzando la funzionalità appositamente predisposta sul Sistema TS. In mancanza, l'ASL respingerà la fattura.
- A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa al netto della compartecipazione, eventualmente maggiorato del valore economico netto del margine di tolleranza, riconosciuto liquidabile ai sensi del precedente art. 5, comma 3, a condizione che siano state correttamente e tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di erogazione di cui al comma precedente: in particolare, il File C mensile deve risultare uguale, per numero di prestazioni e valore economico, alla somma dei dati di erogazione

**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

trasmessi giorno per giorno nel FILE C giornaliero; e purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva liquidabile, cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti già liquidati dall'inizio dell'anno solare (diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati, fatta salva la possibilità di recupero nei mesi successivi).

3. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ma, comunque, a non meno di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre; entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. **Le eventuali decurtazioni per sfornamento del vincolo di costo medio saranno applicate dalla ASL a partire dal saldo del primo semestre, e saranno conguagliate in aumento o in diminuzione nei saldi successivi. In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà e pagherà anche l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.** Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta ASL potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5, che dovranno essere ricevute dalla ASL almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento del saldo. L'eventuale recupero economico, collegato agli esiti dei controlli nei confronti della struttura privata, verrà effettuato da parte della ASL a conclusione delle procedure di controllo, indipendentemente dall'anno di erogazione delle prestazioni contestate. Pertanto la liquidazione di somme, effettuata in favore delle strutture private accreditate, si considera provvisoria fino alla chiusura delle operazioni di controllo o, in caso di contestazioni, fino alla risoluzione delle medesime.
4. Contestualmente all'acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, la ASL provvederà ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992).
5. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, non sarà liquidato e dovrà essere stornato da apposite note di credito, salvo conguaglio in sede di saldo annuale.
6. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
- a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
  - b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;

**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

- c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;  
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiara espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.
10. Ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:
- codice IBAN: IT04 W030 6940 1641 0000 0005 583  
presso: INTESA SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI SAN GIORGIO A CR, VIA S. GIORGIO VECCHIO, generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: PIZZA NUNZIA LUISA nata a S. GIUSEPPE VESUVIANO il 16/12/1982, impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

**Art. 8**

**(variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti)**

1. Il coordinatore del tavolo tecnico di cui all'art. 6, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4, e lo comunica agli altri componenti del tavolo tecnico ed alla sottoscritta struttura accreditata.
2. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito non è consentito alla sottoscritta struttura privata di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (VMP), determinato secondo i criteri di cui all'art. 4 e all'art. 6, che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale. Il vincolo si applica in corso d'anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio – settembre e a saldo del consuntivo dell'intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o in diminuzione, come specificato nel precedente art. 7.
3. Il divieto di cui al comma precedente è tassativo e inderogabile. Eventuali situazioni particolari, su proposta del tavolo tecnico e se ritenute dalla ASL meritevoli di apprezzamento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale della ASL di proposta di deroga, da sottoporre all'approvazione della Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

5. Al fine di evitare disparità di comportamento tra i vari tavoli tecnici e/o diseguglianze applicative del presente contratto le AA.SS.LL. sono tenute a relazionare con cadenza trimestrale alla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Commissione Regionale di Controllo, istituita dal DCA n. 103 del 06.12.2019, sulla attuazione degli adempimenti previsti dal presente protocollo, comprese le attività svolte nell'ambito del tavolo tecnico.
6. In considerazione delle specificità della branca, l'ASL competente per territorio potrà consentire a propri centri di Diabetologia di derogare al limite del 10% di cui al precedente comma 2, fino a raggiungere un superamento massimo del VMP di branca del 50%, qualora il centro interessato rimanga entro una spesa annua per paziente di euro 240,00= (soglia di attenzione fissata dal DCA n. 88/2016, oltre la quale le ASL sono tenute ad effettuare approfondimenti e verifiche).

**Art. 9**  
**(debito informativo e CUP regionale)**

1. La sottoscritta struttura privata con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
- a) ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema **IN**Formativo saNità Campan**IA** di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.), accettando fin d'ora che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del Sistema CUP SINFONIA, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato, e secondo le nuove modalità operative ed evolutive che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e la Giunta regionale potranno disporre. Tenuto conto dell'avanzamento progettuale dell'estensione del Sistema informativo CUP Sinfonia, tale disposizione dovrà essere attuata entro il 29 febbraio 2024;
  - b) ad adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi - File C e flussi previsti dal DM 2 novembre 2011 (Ricetta Dematerializzata) e dall'art. 50, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dagli appositi decreti e/o direttive del Direttore Generale per la Tutela della Salute;
  - c) ad alimentare il flusso giornaliero e mensile del File C fornendo le esatte informazioni su tutte le prestazioni erogate, prescritte su ricette dematerializzate e su ricette cartacee (c.d. ricette rosse) del SSN, secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi regionali del progetto SINFONIA e, quindi, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 359 del 20.12.2019 e s.m.i.;
  - d) ad assicurare che il File C mensile sia uguale, per numero di prestazioni e valore, alla somma dei dati di erogazione giornaliera, trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e s.m.i. e dei dati di erogazione trasmessi con il flusso mensile art. 50, comma 5.
2. La sottoscritta ASL effettuerà i controlli, in relazione alle ricette dematerializzate delle prestazioni ambulatoriali erogate, attraverso la verifica dei dati elettronici resi disponibili dal Sistema TS con la lista delle ricette dematerializzate (NRE) erogate nel mese e registrate sul SAC, come sancito dal D.L. 78/2010 art. 11, comma 16 e quanto presente nel FILE C. In caso di irregolarità formali la struttura privata potrà procedere alla regolarizzazione dei flussi informativi, ove ancora possibile e consentito. Eventuali incongruenze potranno determinare la sospensione dei pagamenti finché non saranno state rimosse.



**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

3. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'ufficio preposto della ASL, sulla base dei controlli effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) ai sensi del DCA n. 103/2019, procederà a specifica contestazione, anche ai fini della eventuale decurtazione degli importi non dovuti.
4. La struttura privata è responsabile della completezza e qualità dei dati trasmessi. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore, qualora non tempestivamente rimosso, costituisce giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento. In tal caso la sottoscritta ASL proporrà alla Regione con delibera motivata la sospensione dell'accREDITAMENTO sino al permanere dell'inadempimento, fatta salva la possibilità che si giunga alla revoca dell'accREDITAMENTO da parte degli organi competenti per grave inadempimento.

**Art. 10**

**(fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati)**

1. Al fine di garantire la trasmissione della documentazione sanitaria al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), ove previsto da norme nazionali o regionali, la sottoscritta struttura privata si impegna ad adempiere a quanto necessario, per garantire l'interoperabilità del proprio sistema informatico ai fini dell'invio al FSE dei dati del cittadino, con quanto realizzato dalla Regione in materia di specifiche tecniche e supporto informatico per i relativi test.
2. L'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico dovrà avvenire secondo le nuove Linee Guida FSE 2.0 ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 20.05.2022 - *Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico* (G.U. n. 160 del 11.07.2022) e s.m.i.
3. Ai fini della corretta gestione dei dati personali delle prestazioni oggetto del presente contratto, la sottoscritta ASL, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare la sottoscritta struttura privata "*Responsabile del Trattamento*" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati. La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto, recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
4. La sottoscritta struttura privata, in qualità di "*Responsabile del Trattamento*" si impegna a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative più adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati dalla ASL sia conforme ai requisiti del citato Regolamento UE, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla ASL stessa e/o dalla Regione.

**Art. 11**

**(precisazione in ordine al valore giuridico dell'Ordine Elettronico)**

1. L'ordine di acquisto elettronico, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di emissione e trasmissione dei documenti, attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 (cd. *Nodo Smistamento Ordini in formato elettronico - NSO*), non costituisce riconoscimento giuridico della quantità e qualità delle prestazioni effettuate e/o da effettuare, ma è un mero strumento di regolarità e trasparenza amministrativa.
2. Pertanto, le prestazioni sanitarie eseguite dalla sottoscritta struttura privata ed il corrispondente valore economico saranno comunque soggette all'applicazione di tutti gli abbattimenti previsti

**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

dal presente contratto e/o da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia di variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti, inclusi tutti i controlli della regolarità e dell'appropriatezza prescrittiva, nonché agli abbattimenti del fatturato liquidabile, necessari per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dal presente contratto (regressioni tariffarie e/o altre decurtazioni).

**Art. 12**  
**(efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché, in via provvisoria, all'esercizio 2024, in esecuzione delle delibere richiamate in premessa.
2. Il presente contratto sarà adeguato ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

**Art. 13**  
**(norme finali)**

1. In caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL valuterà l'eventuale rischio di soccombenza, effettuando – se del caso – appositi accantonamenti al fondo rischi a fronte delle somme in contestazione, fino alla definizione del contenzioso stesso.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere le delibere richiamate in premessa.

**Art. 14**  
**(Clausola di salvaguardia)**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

li San Giorgio a Cremano, 05 / FEBBRAIO 2024

Timbro e firma della ASL  
ASI NAPOLI SUD  
Il Direttore Generale  
DIRETTORE GENERALE  
DIRETTORE RESPONSABILE  
Dott.ssa Teresa Maria Di Pietro

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
della struttura privata

CENTRO SALUS DIAGNOSTICA SRL  
Via Bagheria 20/E 80046  
S. GIORGIO A CREMANO (NA)  
P. Iva 01290391216

**Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)**

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 7, comma 6: (*"A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito"*), l'art. 13, comma 2: (*"Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti"*), e l'intero art. 14 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete per espressa accettazione:

"Art. 14

(Clausola di salvaguardia)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.

2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto".

Timbro e firma della ASL  
A.S.L. NAPOLI 3 SUD  
DIRETTORE GENERALE  
N. Direttore Responsabile  
Dott.ssa Teresa Maria Stocchetti

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
della struttura privata  
CENTRO SALUS DIAGNOSTICA SRL  
Via Bachalet 30/E 80046  
S. GIORGIO A CREMANO (NA)  
P. Iva 01290391216



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38800756	Data richiesta	30/11/2023	Scadenza validità	29/03/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO SALUS DIAGNOSTICA SRL
Codice fiscale	03415960636
Sede legale	VIA BACHELET 20 SAN GIORGIO A CREMANO NA 80046

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### CENTRO SALUS DIAGNOSTICA S.R.L.



MC84FG

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza fra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App Rf QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SAN GIORGIO A CREMANO (NA) VIA BACHELET 20 E CAP 80046
Domicilio digitale/PEC	salusdiagnosticasrl@pec.it
Telefono	081 271045
Indirizzo Internet	www.centrosalusdiagnostica.com
E-Mail	segreteria@centrosalusdiagnostica.com
Numero REA	NA - 356756
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03415960636
Partita IVA	01290391216
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	20/12/1983
Data iscrizione	09/03/1984
Data ultimo protocollo	04/12/2023
Amministratrice Unica	PIZZA NUNZIA LUISA Rappresentante dell'Impresa

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	18/06/2013
Attività prevalente	diagnostica per immagini.
Codice ATECO	86.22.03
Codice NACE	86.22
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	14.000,00
Addetti al 30/09/2023	7
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	4
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì



# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Altri atti

26

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
5 Amministratori .....	6
6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	6
7 Attività, albi ruoli e licenze .....	7
8 Aggiornamento impresa .....	8

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	SAN GIORGIO A CREMANO (NA) VIA BACHELET 20 E CAP 80046 Telefono: 081 271045
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	salusdiagnosticasrl@pec.it
<b>Internet</b>	www.centrosalusdiagnostica.com
<b>E-mail</b>	segreteria@centrosalusdiagnostica.com
<b>Partita IVA</b>	01290391216
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	NA - 356756
<b>Data iscrizione Registro Ditte</b>	09/03/1984

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03415960636 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 20/12/1983
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA DI CASE DI CURA, CLINICHE, AMBULATORI E POLIAMBULATORI, IN PARTICOLARE NEL CAMPO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO, ...

### Estremi di costituzione

### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03415960636  
del Registro delle Imprese di NAPOLI  
Precedente numero di iscrizione: NA049-1984-290  
Data iscrizione: 19/02/1996

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996  
Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO il 05/12/2023



**Informazioni costitutive**

Denominazione: CENTRO SALUS DIAGNOSTICA S.R.L.  
Data atto di costituzione: 20/12/1983

**Sistema di amministrazione e controllo**

**durata della società**

Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi**

Scadenza degli esercizi al 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

**organi amministrativi**

**amministratore unico** (in carica)

**Oggetto sociale**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA DI CASE DI CURA, CLINICHE, AMBULATORI E POLIAMBULATORI, IN PARTICOLARE NEL CAMPO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO, AVVALENDOSI OVE NECESSARIO DI PROFESSIONISTI ABILITATI;  
- OGNI ATTIVITA' AFFINE, CONNESSA O COMPLEMENTARE ALLE PRECEDENTI, FERMO RESTANDO CHE LE ATTIVITA' SOPRADETTE: NON POTRANNO ESSERE ESERCITATE CONTEMPORANEAMENTE OVE SUSSISTANO INCOMPATIBILITA' FISSATE DALLA LEGGE; NON POTRANNO ESSERE ESERCITATE IN CONTRASTO CON LE NORME CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI IN GENERE E, IN PARTICOLARE, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE, NE' CON LE NORME CHE FISSANO RISERVE DI ATTIVITA'.  
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ED ATTI CONSENTITI DALLA LEGGE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E POTRA' SVOLGERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE (PURCHE' IN MODO NON PREVALENTE NE' VERSO IL PUBBLICO), INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA', NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE, IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI, NONCHE' PRENDERE E/O CONCEDERE IN AFFITTO AZIENDE.

**Poteri**

**poteri associati alla carica di Amministratore Unico**

L'AMMINISTRATORE SI IMPEGNA A SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE TUTTE LE SCELTE INERENTI LE SEGUENTI SPECIFICHE OPERAZIONI: L'ACQUISTO E LA VENDITA DI IMMOBILI, CESSIONI DI AZIENDA E/O RAMI DI ESSA, STIPULA DI MUTUI E FINANZIAMENTI, RILASCIO DI GARANZIE IPOTECARIE.

**ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

ART. 19 STATUTO

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole compromissorie**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo



### 3 Capitale e strumenti finanziari

#### Capitale sociale in Euro

Deliberato: 14.000,00  
Sottoscritto: 14.000,00  
Versato: 14.000,00

strumenti finanziari previsti dallo  
statuto

Titoli di debito:  
ART. 20 STATUTO

### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

#### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/05/2021



PIZZA NUNZIA LUISA  
€ 14.000,00  
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
PIZZA NUNZIA LUISA PZZNZL82T56H931C	14.000,00	100 %	proprietà

**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 13/05/2021**  
pratica con atto del 10/05/2021

capitale sociale

Proprietà'

PIZZA NUNZIA LUISA

Data deposito: 13/05/2021

Data protocollo: 13/05/2021

Numero protocollo: NA-2021-68908

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
14.000,00 Euro

Quota di nominali: 14.000,00 Euro

Di cui versati: 14.000,00

Codice fiscale: PZZNZL82T56H931C

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
ISCHIA (NA) VIA V. COLONNA 101 CAP 80077

## 5 Amministratori

**Amministratrice Unica**

**PIZZA NUNZIA LUISA**

**Rappresentante dell'impresa**

**Organi amministrativi in carica**  
**amministratore unico**

Numero componenti: 1

**Elenco amministratori**

**Amministratrice Unica**  
**PIZZA NUNZIA LUISA**

**Rappresentante dell'impresa**

Nata a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 16/12/1982

Codice fiscale: PZZNZL82T56H931C

**domicilio**

ISCHIA (NA)

VIA V. COLONNA 101 CAP 80077

**carica**

**amministratrice unica**

Data atto di nomina: 28/09/2020

Data iscrizione: 01/10/2020

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 29/09/2020

**carica**

**socia unica**

dal 13/05/2021

Data iscrizione: 14/05/2021

## 6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	06/04/2006	NA-2006-33485	CENTRO SALUS DIA[...] C.F. 03415960636	SALUS FISIOKINES[...] C.F. 05082161216

### Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società'	18/07/2016	RA.MA.VA. S.R.L. C.F. 08092651218
Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società'	29/07/2016	RA.MA.VA. S.R.L. C.F. 08092651218

**Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda**

**conferimento**

**estremi della pratica**

Data atto: 06/04/2006

Data protocollo: 20/04/2006

Data deposito: 19/04/2006

Numero protocollo: NA-2006-33485

estremi ed oggetto dell'atto	Notaio: NOTAIO NICOLA CAPUANO Numero repertorio: 118327 Cedente: <b>CENTRO SALUS DIAGNOSTICA S.R.L.</b> Codice fiscale: 03415960636 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: <b>CENTRO SALUS DI CHIUSANO ANTONINO &amp; C. S.A.S.</b> Cessionario: <b>SALUS FISIOKINESITERAPIA SERVICE S.R.L.</b> Codice fiscale: 05082161216
<b>Fusioni, scissioni</b>	
progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società'	<b>RA.MA.VA. S.R.L.</b> Codice fiscale: 08092651218 Sede: NA Data atto: 18/07/2016 Data iscrizione: 21/07/2016
estremi della pratica	
scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società'	<b>RA.MA.VA. S.R.L.</b> Codice fiscale: 08092651218 Sede: SAN GIORGIO A CREMANO Data delibera: 29/07/2016 Data iscrizione: 02/08/2016 Data atto di esecuzione: 12/10/2016 Data modifica: 18/10/2016
estremi della pratica	

**7 Attività, albi ruoli e licenze**

Addetti	7
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	18/06/2013
Attività prevalente	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

<b>Attività</b>	
inizio attività (informazione storica)	Data inizio dell'attività dell'impresa: 18/06/2013
attività prevalente esercitata dall'impresa	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente	Codice: 86.22.03 - attività' dei centri di radioterapia Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate)
attività' esercitata nella sede legale	DAL 04/07/2019 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività (codici di fonte Agenzia delle Entrate)	Codice: 86.22.03 - attività' dei centri di radioterapia Importanza: primaria Registro Imprese  Codice: 86.90.11 - laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini Importanza: secondaria Registro Imprese
Addetti (elaborazione da fonte INPS)	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023 (Dati rilevati al 30/09/2023)




Distribuzione dipendenti

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	8	8	6	7
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	8	8	6	7


Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)




Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)



Addetti nel comune di SAN  
GIORGIO A CREMANO (NA)  
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	8	8	6	7
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	8	8	6	7

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

04/12/2023

**Protocollo n.345441/2023**

Data protocollo: 24/11/2023

Stato pratica: aperta


Modello B: deposito bilancio

Atto 712: bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2022







**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL  
LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 85 DEL D. LGS.**

**159/2011**

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome PIZZA nome NUNZIA ROSA

nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/12/82

residente a NOLA indirizzo VIA DEGLI ALBERI n. civico 232

codice fiscale PZZ NNL RZTS6 H331C

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa/società CENTRO SALUS DIAGNOSTICA SRL

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARA**

- ☒ che l'impresa/società che rappresenta è della seguente tipologia: (si veda prospetto in calce\*)
- ☒ che le strutture sanitarie/socio-sanitarie che gestisce sono le seguenti.

Denominazione	Città	Indirizzo e n. civico
CENTRO SALUS DIAGNOSTICA SRL	SAN GIOVANNI CRETANO	VIA BACHELET 20 E

COPERTURA E UO DI EMISSIONE E PRESSIONE DI EMISSIONE



*Si che i soggetti da sottoporre a verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011 sono i seguenti (si veda prospetto in calce\*)*

[illegible]

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente domanda;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 UE

Fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la dichiarazione è sottoscritta con firma autografa);

48/02/2024

*Chapman*



# Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0298276\_20230921

CODICE FISCALE 03415960636

SEDE LEGALE VIA BACHELET 20 E - 80046 SAN GIORGIO A CREMANO(NA)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE";

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO AL 31 DICEMBRE 2021;

## SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SU INDICATA DITTA CENTRO SALUS DIAGNOSTICA S.R.L. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA, NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 84, COMMA 4, LETTERE A), B) e C) DEL CODICE ANTIMAFIA.

LA PRESENTE COSTITUISCE INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76.

Data

21/09/2023